



**Comune di
Romana**



**Comune di
Villanova Monteleone**



**Comune di
Monteleone Rocca Doria**



**Comune di
Padria**



**Comune di
Mara**

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI GOVERNO (ASSEMBLEA E GIUNTA) DELL'UNIONE COMUNI DEL VILLANOVA

Approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 14 del 14.04.2022

TITOLO I

NORME GENERALI

ARTICOLO 1

OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento è approvato dall'Assemblea dell'Unione, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e funzionaria che le viene riconosciuta dalla legge e dallo Statuto.
2. Il Regolamento disciplina le regole generali di funzionamento degli organi collegiali di governo dell'Unione, la convocazione e lo svolgimento delle adunanze dei predetti organi, al fine di assicurarne il suo regolare, efficace ed ordinato svolgimento, garantendo la salvaguardia dei diritti dei suoi componenti, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e statutarie.
3. Sono organi collegiali di governo dell'Unione l'Assemblea e la Giunta dell'Unione.
4. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38 del d.lgs. n. 267/2000.

ARTICOLO 2

SEDE DELLE ADUNANZE

1. Le sedute degli organi collegiali di governo dell'Unione si tengono, di regola, presso la sede operativa dell'Unione, nell'apposita sala, adeguatamente attrezzata. All'interno della sala, oltre agli spazi riservati ai componenti ed al Segretario/dirigente apicale, uno spazio apposito per le sedute dell'Assemblea è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori.
2. Su proposta del Presidente, la seduta degli organi di governo dell'Unione potrà svolgersi eccezionalmente in luogo diverso dalla sede amministrativa, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale, prerogative funzionali all'argomento all'ordine del giorno, o esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale delle comunità rappresentate.

ARTICOLO 3

SEDUTE IN MODALITÀ VIDEOCONFORENZA

1. Per esigenze organizzative e di funzionamento degli organi collegiali di governo dell'Unione, il Presidente, sentiti i componenti dei rispettivi organi, potrà convocare le sedute in modalità a distanza, mediante videoconferenza.
2. Per seduta in videoconferenza si intende la riunione dell'organo di governo in cui è previsto che il Presidente e/o i componenti e/o il Segretario/Dirigente Apicale partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla sala ove normalmente si riunisce la stessa o dal luogo fissato.
3. La seduta in videoconferenza è da ritenersi svolta nella sede dell'Unione.
4. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nei successivi articoli.

ARTICOLO 4

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO IN VIDEOCONFERENZA

1. Le adunanze degli organi di governo dell'Unione, previste con modalità in videoconferenza, si svolgono utilizzando le piattaforme informatiche che permettano la percezione diretta, contemporanea, visiva e uditiva dei partecipanti, garantendo l'identificazione di tutti i partecipanti, la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti all'ordine del giorno.
2. Per il regolare svolgimento delle sedute con modalità in videoconferenza è necessario che tutti i componenti dei predetti organi ed il Segretario/Dirigente apicale dispongano di un'utenza che renda possibile il collegamento alla piattaforma utilizzata per lo svolgimento della seduta in videoconferenza.
3. La piattaforma telematica utilizzata deve, quindi, garantire il rispetto delle seguenti condizioni: a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza; b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento; c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito; d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione; e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli componenti; f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
4. È consentito al Presidente, ai singoli componenti e al Segretario/Dirigente apicale di collegarsi da qualsiasi luogo che permetta il rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi.

5. Le condizioni contenute nel presente provvedimento devono sussistere ai fini della validità della seduta e delle delibere; di tale verifica è responsabile il Segretario/Dirigente apicale.
6. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più funzionari competenti per materie oggetto di trattazione.
7. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.
8. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.

ARTICOLO 5

SEDUTE IN FORMA MISTA

1. Le sedute degli organi di governo dell'Unione possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.
2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i componenti presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori.

ARTICOLO 6

ESERCIZIO DEL VOTO

1. Nelle sedute in videoconferenza la manifestazione del voto del Presidente e dei componenti degli organi di governo dell'Unione deve avvenire in modo palese, peralzata di mano o per appello nominale da parte del Segretario, per dichiarazione di voto concorde, o avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei votanti e l'espressione del voto.
2. Non possono essere trattate nelle sedute in videoconferenza proposte di deliberazione che prevedano la votazione con scrutinio segreto.
3. Il Segretario/Dirigente apicale, a cui spetta la verbalizzazione delle sedute in videoconferenza, deve essere posto nella condizione di percepire in maniera chiara gli interventi oggetto di verbalizzazione e le espressioni di voto sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea o trattati dalla Giunta.

4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:
 - a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i componenti collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;
 - b) rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta dell'organo di governo (Assemblea o Giunta).

ARTICOLO 7 VALIDITÀ DELLA SEDUTA

1. Il Segretario/Dirigente apicale deve accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti annotando chi interviene in presenza fisica presso la sede e chi invece partecipa con modalità in videoconferenza.
2. Nell'ipotesi in cui nell'ora prevista per l'inizio delle sedute in videoconferenza o durante lo svolgimento delle stesse, vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso alla seduta se il numero legale dei componenti regolarmente collegati è garantito.
3. Se il numero legale non è garantito, la seduta deve essere considerata deserta.

ARTICOLO 8

VERBALI

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.
2. Il verbale contiene inoltre:
 - la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - la dichiarazione (espressa anche verbalmente) con la quale ciascun partecipante in videoconferenza assicura che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il consesso;
 - l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
 - la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Presidente, e l'esito della relativa votazione.

ARTICOLO 9

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti dell'organo collegiale di governo, i dipendenti/collaboratori dell'Ente e gli altri soggetti che partecipano alle sedute.
2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai componenti dell'organo di governo.
3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

TITOLO II

L'ASSEMBLEA

ARTICOLO 10

CONVOCAZIONE

1. La sede ove si tiene la seduta dell'Assemblea e la modalità di svolgimento devono essere sempre indicate nell'avviso scritto di convocazione.
2. La convocazione dell'Assemblea compete ed è disposta dal Presidente pro tempore.
3. Nel caso di impedimento del Presidente, la convocazione è disposta dal Vicepresidente da lui delegato.
4. La convocazione dell'Assemblea è disposta a mezzo di avvisi contenenti l'ordine del giorno, l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza (della prima e della seconda convocazione), della sede dove la stessa sarà tenuta e della modalità di svolgimento, con invito ai componenti a partecipare.
5. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.
6. L'avviso di convocazione è notificato, mediante posta elettronica certificata (PEC), dall'Ufficio Protocollo dell'Unione.

7. Per tale ragione la casella di posta elettronica certificata di destinazione della notifica di convocazione è quella del protocollo istituzionale del Comune rappresentato.
8. Ciascun Sindaco (o suo delegato a partecipare) potrà, comunque, richiedere formalmente che le predette convocazioni vengano trasmesse a una PEC personale debitamente comunicata alla PEC dell'Unione.

ARTICOLO 11

SESSIONI E SEDUTE ASSEMBLEARI

1. Le sessioni dell'Assemblea sono: ordinarie, straordinarie o d'urgenza.
2. Sono sessioni ordinarie, quelle in cui la trattazione dell'ordine del giorno attiene a: 1) linee programmatiche di mandato; 2) Bilancio di previsione; 3) Rendiconto di gestione.
3. Sono sessioni straordinarie tutte le altre.
4. Sono sessioni d'urgenza quelle in cui la trattazione dell'ordine del giorno attenga a motivi indilazionabili di particolare importanza e/o gravità che rendano necessaria l'adunanza.
5. Le sedute dell'Assemblea possono essere di prima e di seconda convocazione.
6. L'avviso di convocazione è notificato nei seguenti termini: a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza qualora si tratti di sessione ordinaria; b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie; c) almeno 24 ore prima dell'adunanza per la convocazione d'urgenza, per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già scritti all'ordine del giorno, in caso di aggiornamento dei lavori, in caso di adunanze di seconda convocazione.
7. I termini di cui al comma precedente potranno essere ridotti con il consenso unanime di tutti i componenti tenuti a partecipare.

ARTICOLO 12

SEDUTE DELL'ASSEMBLEA

1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvi i casi eccezionali delle sedute segrete e delle sedute aperte.
2. La seduta si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno della seduta. Durante le sedute segrete possono restare in aula i componenti dell'Assemblea ed il Segretario/Dirigente apicale, tutti vincolati al segreto d'ufficio.

3. La seduta aperta viene convocata per particolari situazioni di ordine economico-sociale o per rilevanti motivi di interesse delle comunità rappresentate. In tal caso, il Presidente può stabilire che la seduta dell'Assemblea si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede ordinaria.

ARTICOLO 13

ORDINE DEL GIORNO

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta dell'Assemblea ne costituisce l'ordine del giorno.
2. L'ordine del giorno è determinato dal Presidente.
3. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai componenti di individuarne con certezza l'oggetto.
4. L'Assemblea può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

TITOLO III

LA GIUNTA DELL'UNIONE

ARTICOLO 14

CONVOCAZIONE

1. La convocazione delle sedute della Giunta avviene nelle consuete forme e modalità previste dallo Statuto, ovvero semplicemente mediante posta elettronica ordinaria, applicativi informatici di comunicazione telefonica rapida o similari, con indicazione della data, del luogo e della modalità di svolgimento.
2. La convocazione della Giunta compete ed è disposta dal Presidente pro tempore.
3. Nel caso di impedimento del Presidente, la convocazione è disposta dal Vicepresidente da lui delegato.

TITOLO IV

NORME FINALI

ARTICOLO 15

ASTENSIONE OBBLIGATORIA

I componenti dell'Assemblea e della Giunta devono astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in appalti, servizi, forniture, concessioni di lavori o servizi, gestioni di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti l'Unione.

Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei componenti, sia dei loro congiunti od affini fino al quarto grado civile.

Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dalla seduta per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.

I componenti obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario/Dirigente apicale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

ARTICOLO 16

RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio allo Statuto dell'Unione ed alle disposizioni di legge statali e regionali in materia.